

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE
Pag. 0

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «LONGASTRINO» (Ferrara, Ravenna) presentata dalla Società Northern Petroleum (UK).

Istanza di permesso di ricerca «MONDOLFO» (Ancona, Pesaro) presentata dalla Società Petren.

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «CLAUT» (Pordenone, Udine) presentata dalla Società ENI.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 8 novembre 2002 di conferimento del permesso di ricerca «TRINO» (Alessandria, Asti, Torino, Vercelli) alle Società Total Fina Elf Italia e British Gas International BV Filiale Italiana.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 18 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «DUCENTOLA» (Ferrara) della Società ENI (r.u.).

Decreto ministeriale 18 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «FIUME TRIONTO» (Cosenza) della Società ENI.

Decreto ministeriale 18 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «IL PALAZZO» (Potenza) della Società Edison Gas (r.u.).

Decreto ministeriale 18 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MONTAGNA DEL MATESE» (Campobasso, Caserta, Isernia) della Società Edison Gas (r.u.).

Decreto ministeriale 18 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «SALIZZOLE» (Mantova, Verona) della Società ENI.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 15 novembre 2002 di trasferimento, alla Società Total Fina Elf Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società ENI relativa alla concessione di coltivazione «GORGOGNONE» (Matera, Potenza).

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 22 novembre 2002 di accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «FIUME BASENTO» (Matera) della Società Gas della Concordia (r.u.).

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

*PERMESSI DI RICERCA***DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d165A.R.-FO» (Mare Adriatico, Zona A) presentata dalla Società Forest Oil Italia.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d52F.R.-ET» (Mare Adriatico, Zona F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d53F.R.-ET» (Mare Adriatico, Zona F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d54F.R.-ET» (Mare Adriatico, Zona F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d55F.R.-ET» (Mare Adriatico, Zona F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d56F.R.-ET» (Mare Adriatico, Zona F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 11 novembre 2002 di conferimento del permesso di ricerca «G.R16.PU» (Canale di Sicilia, Zona G) alla Società Puma Petroleum.

Decreto ministeriale 12 novembre 2002 di conferimento del permesso di ricerca «G.R15.PU» (Canale di Sicilia, Zona G) alla Società Puma Petroleum.

DECRETI DI PROROGA E DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 15 novembre 2002 di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «D.R72.ET» (Mare Adriatico, Zona D e Zona F) della Società Enterprise Oil Italiana.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 15 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R256.TO» (Mare Adriatico, Zona B) della Società ENI.

Decreto ministeriale 26 novembre 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R258.PX» (Mare Adriatico, Zona B) della Società ENI (r.u.).

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE***DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 5 aprile 2002 di trasferimento, alla Società Gas della Concordia, delle quote di titolarità della Società BG RIMI relative alle concessioni di coltivazione ed ai permessi di ricerca dei quali la Società stessa era contitolare.

DECRETI DI AMPLIAMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 26 novembre 2002 di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione «B.C17.TO» della Società ENI.

P A R T E V I

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione 12 novembre 2002 all'importazione di un determinato quantitativo giornaliero di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Edison Gas.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMUNICATI

Regione Toscana

Comunicazione dirigenziale 20 novembre 2002 riguardante la disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per minerali solidi e gas non combustibili introdotta dalla deliberazione 15 luglio 2002, n. 727 della Giunta Regionale della Toscana pubblicata sul B.U.R.T. del 7 agosto 2002, n. 32.

Regione Sicilia

Elenchi dei titoli minerari richiesti e concessi nella Regione Siciliana. Aggiornamento al 31 dicembre 2002.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*

Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119					
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
					XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
					XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **179.**

Istanza di permesso di ricerca «LONGASTRINO» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK)
(estratto).

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM (UK) - Roma, Via E.Q. Visconti, 12-14.

Data di presentazione dell'istanza: 28 novembre 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «LONGASTRINO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Ferrara - Ravenna.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 89.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	0° 28'	44° 40'
b	0° 24'	44° 40'
c	0° 24'	44° 38'
d	0° 20'	44° 38'
e	0° 20'	44° 36'
f	0° 21'	44° 36'
g	0° 21'	44° 33'
h	0° 17'	44° 33'
i	0° 17'	44° 32'
l	0° 23'	44° 32'
m	0° 23'	44° 31'
n	0° 25'	44° 31'
o	0° 25'	44° 32'
p	0° 27'	44° 32'
q	0° 27'	44° 33'
r	0° 28'	44° 33'

- *Superficie richiesta:* km² 139,72.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 41 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **180.**

Istanza di permesso di ricerca «MONDOLFO» presentata dalla Società Petren (estratto).

Richiedente: Società PETREN – S. Donato Milanese (MI), Via Emilia, 20.

Data di presentazione dell'istanza: 28 novembre 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MONDOLFO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province*: Ancona - Pesaro.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 109-110.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	0° 26'	43° 53'
b	Intersezione tra il parallelo 43° 53' e la linea di costa di bassa marea;	
c	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 0° 43';	
d	0° 43'	43° 40'
e	0° 29'	43° 40'
f	0° 29'	43° 46'
g	0° 26'	43° 46'

Dal vertice *b* al vertice *c* il limite del permesso è costituito dalla linea di costa di bassa marea.

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di essa indicata, con quella richiesta con la seguente istanza (situazione al 28 novembre 2002):

Denominazione del permesso richiesto	DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE	Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G.		Superficie di coincidenza km ²
		Anno e numero del B.U.I.G. (1)	Numero di pubblicazio- ne	
«CERASA»	NORTHERN PETROLEUM	XLVI - N. 8	126	382,3

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 000.

- *Superficie richiesta*: km² 382,3.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 42 fuori testo.

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **181**.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «CLAUT» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con dichiarazione pervenuta al Ministero delle attività produttive il 18 novembre 2002, la Società ENI, unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nelle provincie di Pordenone ed Udine,

convenzionalmente denominata «CLAUT», pubblicata al n. 238 del *B.U.I.G.* Anno XXXV – N. 8 ed al n. 19 del *B.U.I.G.* Anno XLII – N. 2, ha dichiarato di rinunciare all'istanza stessa.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **182.**

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2002.

Conferimento del permesso di ricerca «TRINO» alle Società Total Fina Elf Italia e British Gas International BV Filiale Italiana (Tavola fuori testo n. 43).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 21 dicembre 1998 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale le Società Fina Italiana-S.p.A. e British Gas-S.p.A. hanno chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «TRINO», in territorio delle provincie di Vercelli, Alessandria, Torino e Asti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 17 giugno 1999;

Viste le istanze datate 31 dicembre 1999 e 27 settembre 2000, con le quali la Società Fina Italiana-S.p.A. ha chiesto che le quote di titolarità dei titoli minerari da lei detenute vengano intestate, in ultimo, alla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. a seguito dell'avvenuto cambiamento della denominazione sociale;

Viste le istanze datate 4 ottobre 2001 e 28 dicembre 2001, con le quali la Società B.G. RIMI-S.p.A. ha chiesto che la propria quota di titolarità della presente istanza venga intestata, in ultimo, alla Società British Gas International B.V. Filiale Italiana a seguito della cessione, dalla prima alla seconda, del ramo d'azienda;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Considerato che le Società B.G. Italia-S.p.A. e Total Fina Elf Italia-S.p.A. hanno presentato alla Regione Piemonte, in data 14 maggio 2002 il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del D. L.vo n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la determinazione n. 95 in data 23 luglio 2002, della Regione Piemonte, notificata tra l'altro alle Società contitolari, con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «TRINO» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A., e contestualmente ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «TRINO»;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alle Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) e BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (c.f. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «TRINO» in territorio delle provincie di Vercelli, Alessandria, Torino e Asti.

Le quote di partecipazione al permesso sono così suddivise:

Total Fina Elf Italia-S.p.A.: 50%;

British Gas International B.V. Filiale Italiana: 50%.

Rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi è nominata la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per gli otto vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 708,01 (settecentottovirgolazerouno).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto le titolari del permesso sono tenute a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- Le Società permissionarie sono tenute ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, le permissionarie sono tenute ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Società permissionarie dovranno svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di

salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, le Società permissionarie nel corso dello svolgimento della attività di ricerca sono comunque tenute a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata determinazione n 95 in data 23 luglio 2002 della Regione Piemonte che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Vercelli.

Roma, 8 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 8 novembre 2002 relativo al permesso di ricerca «TRINO».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	4° 11'	45° 24'
b	4° 05'	45° 24'
c	4° 05'	45° 08'
d	4° 14'	45° 08'
e	4° 14'	45° 04'
f	4° 24'	45° 04'
g	4° 24'	45° 20'
h	4° 11'	45° 20'

- *Superficie:* Km² 708,01.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **183**.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «DUCENTOLA» della Società ENI (r.u.) (v. Tavola fuori testo n. 37-60 del *B.U.I.G.* - Anno XLII - N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «DUCENTOLA» in territorio della provincia di Ferrara;

Visto il D.M. 4 maggio 1999, con il quale è stato sospeso il decorso temporale del permesso in parola ed è stata fissata la nuova scadenza al 21 giugno 2003;

Visti i DD.MM. 29 novembre 2000 e 18 maggio 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alle Società ENI-S.p.A., Northsun Italia-S.p.A., Petrorep Italiana-S.p.A. e Petroz (Italy) Pty-Ltd. con quote rispettivamente del 40%, 32,50%, 10% e 17,50%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 3 maggio 2002, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'UNMIG – Ufficio F5 di Bologna prot. n. RP/3071 del 13 agosto 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), NORTHSUN ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187), PETROREP ITALIANA - S.p.A. (c.f. n. 00430680108) con sede in Genova, Viale Sauli, 4/8/B (C.a.p. 16121) ed Uffici in Milano, Via Giacomo Leopardi, 26 (C.a.p. 20123) e PETROZ (ITALY) Pty.-Ltd. (c.f. n. 05584311004) con sede legale in Brisbane, (Australia), Queen Street 300, Hong Kong Building piano 23 e sede secondaria in Roma, Via del Quirinale, 26 (C.a.p. 00187) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «DUCENTOLA», dell'estensione di kmq 156,30 in territorio della provincia di Ferrara di cui sono titolari in base al D.M. 18 maggio 2001 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ferrara.

Roma, 18 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **184**.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «FIUME TRIONTO» della Società ENI (v. Tavola fuori testo n. 25 del *B.U.I.G.* - Anno XLI- N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 28 maggio 1997, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «FIUME TRIONTO» in territorio della provincia di Cosenza;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità del permesso per fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A nella Società ENI-S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto l'atto pervenuto il 28 marzo 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F7 di Napoli prot. n. 4759 del 18 settembre 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «FIUME TRIONTO», dell'estensione di kmq 998,25 (novecentonovantottovirgolaventicinque) in territorio della provincia di Cosenza di cui è titolare in base al D.M. 13 febbraio 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio - Sezione

Staccata di Cosenza.

Roma, 18 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **185**.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «IL PALAZZO» della Società Edison Gas (r.u.) (v. Tavola fuori testo n. 88 del *B.U.I.G.* - Anno XLII - N. 12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 3 novembre 1998, con il quale alla Società Edison Gas-S.p.A., è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «IL PALAZZO» in territorio della provincia di Potenza;

Visto il D.M. 28 febbraio 2000, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società Edison Gas-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente dell'85% e 15%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 12 febbraio 2002, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. – Ufficio F7 di Napoli prot. n. 3754 del 12 luglio 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «IL PALAZZO», dell'estensione di kmq 54,85 in

territorio della provincia di Potenza di cui sono titolari in base al D.M. 28 febbraio 2000 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Potenza.
Roma, 18 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **186.**

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MONTAGNA DEL MATESE» della Società Edison Gas (r.u.) (v. Tavola fuori testo n. 44 del *B.U.I.G.* - Anno XLIII - N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 3 maggio 1999, con il quale alla Società Edison Gas-S.p.A., è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTAGNA DEL MATESE» in territorio delle provincie di Caserta, Isernia e Campobasso;

Visto il D.M. 28 febbraio 2000, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società Edison Gas-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente del 60% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 28 febbraio 2002, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G.-Ufficio F7 di Napoli prot. n. 4146 del 1° agosto 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n.

10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTAGNA DEL MATESE», dell'estensione di kmq 804,98 in territorio delle provincie di Caserta, Isernia e Campobasso di cui sono titolari in base al D.M. 28 febbraio 2000 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Caserta.

Roma, 18 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **187**.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «SALIZZOLE» della Società ENI (v. Tavola fuori testo n. 64-87 del *B.U.I.G.* - Anno XLI- N. 10).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 10 settembre 1997, con il quale alle Società ENI-S.p.A., è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «SALIZZOLE» in territorio delle provincie di Verona e Mantova;

Visto il D.M. 17 marzo 2000 con il quale l'area del permesso è stata ridotta da kmq 533,30 a kmq 373,56 (trecentosettantatrevirgolacinquantasei);

Visto l'atto pervenuto il 16 luglio 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. – Ufficio F5 di Bologna prot. n. 6738 del 23 settembre 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «SALIZZOLE», dell'estensione di kmq 373,56 in territorio delle provincie di Verona e Mantova di cui è titolare in base al D.M. 10 settembre 1997 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Verona.

Roma, 18 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **188.**

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 2002.

Trasferimento, alla Società Total Fina Elf Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società ENI relativa alla concessione di coltivazione «GORGOGNONE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 19 novembre 1999 con il quale le concessioni «GORGOGNONE», «CORLETO PERTICARA» e «TEMPA D'EMMA» sono state unificate in un'unica concessione

denominata «GORGOGNONE», intestata alle Società ENI – S.p.A., ENERPRISE OIL ITALIANA – S.p.A., FINA ITALIANA –S.p.A. e MOBIL OIL ITALIANA – S.p.A. quote paritetiche e dell'estensione di Km² 290,59, con scadenza fissata al 14 luglio 2013;

Visto il D.M. 29 novembre 2000 con il quale la quota della società Mobil Oil Italiana S.p.A. è stata intestata alla Mobil Oil Italiana - S.r.l, a seguito del cambiamento della ragione sociale;

Vista l'istanza pervenuta il 25 marzo 2002 con la quale la Società ENI – S.p.A. ha chiesto di poter trasferire la propria quota di titolarità pari al 25% della concessione in parola alla Società Total Fina Elf Italia S.p.A.;

Vista la nota del 5 giugno 2002 prot. N. 446381;

Vista la nota del 3 luglio 2002 prot. SVAG nr. 24 con la quale la Società ENI S.p.A. ha comunicato la nomina della rappresentante unica e l'assenso delle contitolari al trasferimento da ENI S.p.A. a Total Fina Elf Italia S.p.A.;

Vista la nota del 4 luglio 2002 prot. 446716 con la quale è stato preventivamente autorizzato il trasferimento dalla Società ENI – S.p.A. A TOTAL FINA ELF ITALIA –S.p.A.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 3 settembre 2002, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 30 luglio 2002, dal Dott. Giovanni Ripamonti , notaio in Milano, repertorio n. 150.224/13300 depositato per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Milano 2 area Servizi al Contribuente, in data 01 agosto 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.-A decorrere dal 01 agosto 2002 la quota dell'25%, della titolarità della concessione «GORGOGNONE» in territorio della provincia di Potenza e Matera, già attribuita alla Società ENI –S.p.A. (C.F. 00484960599) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, n. 1 e Direzione ed Uffici della Divisione AGIP in San Donato Milanese (MI), Via Emilia n. 1 è trasferita ed intestata alla Società TOTAL FINA ELF ITALIA – S.p.A. (C.F. 00803030154) con sede legale in Milano, Viale Premuda n. 27.

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «GORGOGNONE» sono così ripartite:

Total Fina Elf Italia - S.p.A.: 50%;

Enterprise Oil Italiana – S.p.A: 25%;

Mobil Oil Italiana – S.p.A.: 25%.

La Società Total Fina Elf Italia - S.p.A. è nominata rappresentante unica nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3 - Il trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Total Fina Elf Italia –S.p.A. tramite l'Agenzia delle Entrate di Potenza.

Roma, 15 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **189**.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «FIUME BASENTO» della Società Gas della Concordia (r.u.) (v. Tavola fuori testo n. 37 del *B.U.I.G.* - Anno XXX - N. 4).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 14 febbraio 1986 con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «FIUME BASENTO» nel territorio della provincia di Matera, dell'estensione di Kmq 154,21, alle Società SNIA BPD – S.p.A., SELM – S.p.A. e PETROREP ITALIANA S.p.A. con quote rispettivamente del 40%, 50% e 10%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 14 dicembre 1989, 12 maggio 1992, 2 settembre 2003, 14 giugno 1996 e 5 aprile 2002 con i quali veniva modificata la titolarità della concessione, pertanto le quote risultano così ripartite;

GAS DELLA CONCORDIA – S.p.A.:	40%;
EDISON GAS – S.p.A.:	50%;
PETROREP ITALIANA –S.p.A.:	10%;

Vista l'istanza pervenuta in data 17 luglio 2000, con la quale le Società BG RIMI –S.p.A. ora GAS DELLA CONCORDIA – S.p.A., EDISON GAS – S.p.A. e PETROREP ITALIANA – S.p.A. , hanno dichiarato di rinunciare alla concessione «FIUME BASENTO»;

Visto il rapporto prot. n. 3348 del 24 giugno 2002 dell'Ingegnere capo della Sezione Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale e relativo off-shore UNMIG Uff. F7 di Napoli con la quale si attesta che la Società ha provveduto alla chiusura mineraria di tutti i pozzi e le aree previo ripristino ambientale, sono state restituite ai legittimi proprietari;

Vista la relazione datata 10 luglio 2002 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia Ufficio F2;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia delle Società GAS DELLA CONCORDIA –S.p.A. (c.f. 11650030155) con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (CAP 00193), EDISON GAS S.p.A. (c.f. 10578610155) con sede legale ed uffici in Milano, Foro Buonaparte, 31 (CAP 20121) e PETROREP ITALIANA – S.p.A (c.f. 00430680108) con legale in Genova, Via Sauli n. 4/8b (CAP 16121) ed uffici in Milano, Via G. Leopardi n. 26, (CAP 20123) alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «FIUME BASENTO» in territorio della provincia di Matera, dell'estensione di Km^q 154,21.

Art.2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art.3 - Le Società sono tenute al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società GAS DELLA CONCORDIA tramite l'Agenzia del Demanio di Matera.

Roma, 22 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **190.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d165A.R-FO» presentata dalla Società Forest Oil Italia (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 12 novembre 2002, la Società FOREST OIL ITALIA, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nel Mare Adriatico (Zona A), convenzionalmente denominata «d165A.R-FO» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIII - N. 2, n. 28 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **191.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d52F.R-ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2002, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nel Mare Adriatico (Zona F), convenzionalmente denominata «d52F.R-ET» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9, n. 136 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **192.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d53F.R-ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2002, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nel Mare Adriatico (Zona F), convenzionalmente denominata «d53F.R-ET» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9, n. 137 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **193.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d54F.R-ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2002, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nel Mare Adriatico (Zona F), convenzionalmente denominata «d54F.R.-ET» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9, n. 138 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **194.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d55F.R.-ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2002, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nel Mare Adriatico (Zona F), convenzionalmente denominata «d55F.R.-ET» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9, n. 139 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **195.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d56F.R.-ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 21 novembre 2002, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicata nel Mare Adriatico (Zona F), convenzionalmente denominata «d56F.R.-ET» (v. *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9, n. 140 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **196.**

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 2002.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R16.PU» alla Società Puma Petroleum (Tavola fuori testo n. 44).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d17G.R.-PU» presentata in data 22 dicembre 1998 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Puma Petroleum-Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zona «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 14 dicembre 1999;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d17G.R.-PU»;

Visto il parere favorevole del Ministero dei trasporti e della navigazione pervenuto in data 5 marzo 2001;

Vista la nota n. 5938/VIA/A.O.13.S in data 3 giugno 2002, notificata tra l'altro alla Società Puma Petroleum-Ltd. con la quale il Ministero dell'ambiente, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza «d17G.R.-PU» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 a condizione dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- con riguardo all'attività di prospezione geofisica, i potenziali danni ai pesci dotati di vescica natatoria e pelagici debbano essere ridotti effettuando le indagini nei periodi tardo-autunnale ed invernale;

- con riguardo ai cetacei, venga osservato e rispettato il loro ciclo migratorio ed inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di una loro vicinanza all'area di indagine, l'intensità di energizzazione, necessaria per i rilievi geofisici, debba essere raggiunta gradualmente attraverso una fase di energizzazione propedeutica a bassa intensità della durata di almeno venti minuti;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società PUMA PETROLEUM-Ltd. (c.f. n. 97158710588) con sede in

Lake Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R16.PU» nel Canale di Sicilia, Zona «G».

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per gli otto vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 665,31.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a Euro 5.16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore congruaggio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dall'Ingegnere capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- La Società permissionaria deve effettuare le indagini sismiche e la perforazione del pozzo esplorativo all'interno dell'area ristretta indicata dalla Società e riportata nell'allegato piano topografico, salvo il disposto dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 526 del 1994.

All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Puma Petroleum-Ltd. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) ad osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. 5938/VIA/A.O.13.S in data 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente che fa parte integrante del presente decreto;
- b) osservare i seguenti divieti:
 - 1) entro un miglio dalla linea di costa non è consentita l'effettuazione di rilevamenti sismici durante le ore notturne;
 - 2) entro tre miglia dalla linea di costa non è consentito:
 - effettuare rilevamenti sismici nel periodo da maggio ad agosto;
 - scaricare in mare i fanghi di perforazione che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti all'esterno di tale area;
 - scaricare in mare acque di drenaggio oleose e fluidi derivanti dalla zona macchine;
- c) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;

- d) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato del temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- e) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- f) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- g) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F7 di Napoli;
- h) presentare all'Ufficio F7 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Puma Petroleum-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio di Trapani.

Roma, 11 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 11 novembre 2002 relativo al permesso di ricerca «G.R16.PU».

- Coordinate geografiche dei vertici:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	12° 07'	36° 45'
b	12° 20'	36° 45'
c	12° 20'	36° 40'
d	12° 17'	36° 40'

e	Intersezione tra il meridiano 12° 17' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina;	
f	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il meridiano 11° 55';	
g	11° 55'	36° 41'
h	12° 07'	36° 41'

Dal vertice *e* al vertice *f* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

Area sensibile.

- *Superficie*: Km² 665,31

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **197**.

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 2002.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R15.PU» alla Società Puma Petroleum (Tavola fuori testo n. 45).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d16G.R.-PU» presentata in data 21 dicembre 1998 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Puma Petroleum-Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, antistante l'Isola di Pantelleria, zona «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 4 dicembre 1999;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d16G.R.-PU»;

Visto il parere favorevole del Ministero dei trasporti e della navigazione pervenuto in data 5 dicembre 2001;

Vista la nota n. 5939/VIA/A.O.13.S in data 3 giugno 2002, notificata tra l'altro alla Società Puma Petroleum-Ltd. con la quale il Ministero dell'ambiente, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza «d16G.R.-PU» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 a condizione dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- con riguardo all'attività di prospezione geofisica, i potenziali danni ai pesci dotati di vescica natatoria e pelagici debbano essere ridotti effettuando le indagini nei periodi tardo-autunnale ed invernale;

- con riguardo ai cetacei, venga osservato e rispettato il loro ciclo migratorio ed inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di una loro vicinanza all'area di indagine, l'intensità di energizzazione, necessaria per i rilievi geofisici, debba essere raggiunta gradualmente attraverso una fase di energizzazione propedeutica a bassa intensità della durata di almeno venti minuti;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società PUMA PETROLEUM-Ltd. (c.f. n. 97158710588) con sede in Lake Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R15.PU» nel Canale di Sicilia antistante l'isola di Pantelleria, zona «G».

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sedici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 657,19.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a Euro 5.16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dall'Ingegnere capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- La Società permissionaria deve effettuare le indagini sismiche e la perforazione del pozzo esplorativo all'interno dell'area ristretta indicata dalla Società e riportata nell'allegato piano topografico, salvo il disposto dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 526 del 1994.

All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6

dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Puma Petroleum-Ltd. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) ad osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. 5939/VIA/A.O.13.S in data 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente che fa parte integrante del presente decreto;
- b) osservare i seguenti divieti:
 - 1) entro un miglio dalla linea di costa non è consentita l'effettuazione di rilevamenti sismici durante le ore notturne;
 - 2) entro tre miglia dalla linea di costa non è consentito:
 - effettuare rilevamenti sismici nel periodo da maggio ad agosto;
 - scaricare in mare i fanghi di perforazione che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti all'esterno di tale area;
 - scaricare in mare acque di drenaggio oleose e fluidi derivanti dalla zona macchine;
- c) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- d) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato del temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- e) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- f) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;

- g) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F7 di Napoli;
- h) presentare all'Ufficio F7 nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Puma Petroleum-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio di Trapani.

Roma, 12 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 12 novembre 2002 relativo al permesso di ricerca «G.R15.PU».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il parallelo 37° 00';	
b	12° 01'	37° 00'
c	12° 01'	36° 55'
d	11° 48'	36° 55'
e	11° 48'	36° 53'
f	11° 49'	36° 53'
g	11° 49'	36° 48'
h	11° 50'	36° 48'
i	11° 50'	36° 45'
l	11° 52'	36° 45'
m	11° 52'	36° 43'
n	11° 54'	36° 43'
o	11° 54'	36° 42'
p	11° 55'	36° 42'
q	11° 55'	36° 40'

r Intersezione tra il parallelo 36° 40' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina;

Dal vertice *a* al vertice *r* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

Area sensibile.

- *Superficie*: Km² 657,19.

DECRETI DI PROROGA E DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **198**.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 2002.

Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «D.R72.ET» della Società Enterprise Oil Italiana (Tavola fuori testo n. 46).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 26 aprile 1993 con il quale alla Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "D.R72.ET" ubicato nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese, nell'ambito delle zone "D" ed "F" dell'estensione di kmq 997,58;

Visto il D.M. 6 giugno 1994, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alle Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. e Triton Mediterranean Oil & Gas N.V., con quote rispettivamente del 60% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 16 aprile 1996, con il quale è stato approvato il programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca contraddistinti dalle sigle «D.R71.ET» e «D.R72.ET» per entrambi i quali sono contitolari le Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. e Triton Mediterranean Oil & Gas N.V.;

Visto il D.M. 27 maggio 1997, con il quale la titolarità del permesso in questione è stata intestata alle Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. e Triton Italy Inc., con quote rispettivamente del 60% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 28 agosto 1997 relativo al cambio di titolarità del permesso di ricerca «D.R72.ET» a seguito della cessione di ramo d'azienda da Enterprise Oil Exploration-Ltd. a Enterprise Oil Italiana-S.p.A.;

Visti i DD.MM. 2 aprile 1999 e 7 ottobre 1999 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. (53%) e Triton Italy Inc. (47%);

Visto il D.M. 31 maggio 1999 con il quale vigenza del permesso è stata prorogata per la durata di anni tre a decorrere dal 26 aprile 1999;

Visto il D.M. 21 marzo 2002 mediante il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. assumendo la quota del 47% detenuta dalla Società Triton Italy Inc. è divenuta unica titolare del permesso «D.R72.ET»;

Vista l'istanza presentata il 19 giugno 2002, con la quale è stata chiesta la seconda proroga triennale del permesso stesso, con riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 25 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526 del 1991;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio F7 -UNMIG di Napoli espresso con nota n.3055 dell'11 giugno 2002;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 7 ottobre 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «D.R72.ET» ubicato nel Mare Adriatico al largo della costa pugliese nell'ambito delle zone "D" e "F", dell'area di kmq 997,58 (novecentonovantasettevirgolacinquantotto) di cui è titolare la

Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 26 aprile 2002 previa riduzione dell'area da kmq 997,58 (novecentonovantasettevirgolacinquantotto) a kmq 747,81 (settecentoquarantasettevirgolaottantuno).

Art. 2.- L'area entro la quale la Società dovrà proseguire la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto si intende approvato, è delimitata con linea continua di colore nero sul foglio n. 921/M della Carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000, allegato al presente decreto.

Art. 3.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. 26 aprile 1993 e 31 maggio 1999 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 26 aprile 2002 il canone annuo anticipato di Euro 20,66 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Lecce.

Roma, 15 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 15 novembre 2002 relativo al permesso di ricerca «D.R72.ET».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	17° 40'	41° 04'
b	18° 01'	41° 04'
c	18° 01'	41° 03'
d	18° 05'	41° 03'
e	18° 05'	41° 02'

f	18° 07'	41° 02'
g	18° 07'	41° 01'
h	18° 10'	41° 01'
i	18° 10'	40° 59'
l	18° 11'	40° 59'
m	18° 11'	40° 57'
n	18° 12'	40° 57'
o	18° 12'	40° 56'
p	18° 13'	40° 56'
q	18° 13'	40° 53'
r	18° 10'	40° 53'
s	18° 10'	40° 51'
t	18° 01'	40° 51'
u	18° 01'	40° 52'
v	18° 00'	40° 52'
z	18° 00'	40° 56'
a'	17° 43'	40° 56'
b'	17° 43'	40° 55'
c'	17° 40'	40° 55'

- *Superficie:* Km² 747,81.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **199.**

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R256.TO» della Società ENI (v. Tavola fuori testo n. 21 del *B.U.I.G.* - Anno XLIII- N. 2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 26 marzo 1997, con il quale alla Società TMF-S.p.A., è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R256.TO» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B»;

Visti i DD.MM. 23 gennaio 1998 e 13 febbraio 1998, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 22 gennaio 2001 con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto l'ampliamento della concessione di coltivazione «B.C17.TO» di una porzione di area, pari a kmq 27,4 del confinante permesso «B.R256.TO» riducendo l'area di quest'ultimo a kmq 9,96;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 20 dicembre 2001 favorevole all'ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C17.TO» con una porzione di area del limitrofo permesso di ricerca «B.R256.TO» della stessa Società ENI;

Visto l'atto pervenuto l'11 aprile 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso residuo;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia – Ufficio F5 di Bologna pervenuto il 22 maggio 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) all'area residua del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R256.TO», ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B» di cui è titolare in base al D.M. 13 febbraio 1998 nelle premesse citate, con l'esclusione di un'area di kmq 27,4 del predetto permesso, da aggiungere alla confinante concessione «B.C17.TO» in titolo alla stessa Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del Demanio di Ancona.

Roma, 15 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **200**.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R258.PX» delle Società ENI, Enterprise Oil Italiana ed Edison Gas (v. Tavola fuori testo n. 29 del *B.U.I.G.* - Anno XLIII- N. 2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 13 maggio 1997, con il quale alle Società SPI-Società Petrolifera Italiana-S.p.A. (60%), Edison Gas-S.p.A. (20%) ed Enterprise Oil Exploration-Ltd. (20%) rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R258.PX» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B»;

Visti i DD.MM. 15 luglio 1997, 8 settembre 1997, 23 gennaio 1998 e 13 febbraio 1998, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società ENI-S.p.A. (r.u.), Edison Gas-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 60%, 20% e 20%;

Visto l'atto pervenuto il 9 maggio 2002, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia – Ufficio F7 di Napoli n. 5385 pervenuto il 30 ottobre 2002;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R258.PX», ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B» di cui sono titolari in base al D.M. 13 febbraio 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Foggia.
Roma, 26 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

**DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA'
DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **201.**

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 2002.

Trasferimento, alla Società Gas della Concordia, delle quote di titolarità della Società BG RIMI relative alle concessioni di coltivazione ed ai permessi di ricerca dei quali la Società stessa era contitolare.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza presentata il 13 dicembre 2001, integrata con nota del 20 marzo 2001, con la quale la Società Gas della Concordia-S.p.A. ha chiesto che le quote di titolarità dei permessi di ricerca e delle concessioni di idrocarburi, detenute dalla Società B.G. RIMI-S.p.A. le vengano intestate a seguito del cambiamento della denominazione sociale e della sede legale, giusta delibera assembleare del 29 novembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1. - A decorrere dal 29 novembre 2001 sono intestate dalla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) alla Società GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 11650030155), con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (C.a.p. 00193) le quote di titolarità nelle seguenti concessioni per la coltivazione e nei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi:

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE:

“A.C19.PI”	15%;
“CASTEL DI LAMA”	30%;
“COLABELLA”	50%;
“FIUME BASENTO”	40%;
“FORNOVO DI TARO”	21,43%;

“LUCERA”	13,6%;
“MASSERIA ACQUASALSA”	8,8%;
“MASSERIA GROTTAVECCHIA”	28%;
“MASSERIA PETRILLI”	30%;
“MASSERIA SASSI GRANDE”	100%;
“MISANO ADRIATICO”	50%;
“MONTE VERDESE”	60%;
“MONTEARDONE”	26%;
“SAN BASILE”	10%;
“S. MAURO”	18%;
“S. ANDREA”	40%;
“SCANZANO”	36%;
“TORRENTE CELONE”	50%;
“TORRENTE CIGNO”	45%;
“VILLA TORRE”	33,1/3%;

PERMESSI DI RICERCA:

“A.R81.FR	15%;
“A.R88.FR”	20%;
“C.R143.FR”	46,15%;
“ACQUAVIVA PICENA”	30%;
“S. ARSENIO”	21%;
“SERRA S. BERNARDO”	33%;
“SETTECERRI”	33,13%;
“TEANA”	80%;

Art. 2. - La Società Gas della Concordia-S.p.A. è confermata rappresentante unica nei titoli minerari nei quali ricopriva tale carica con la precedente denominazione sociale.

Art. 3. – Le attribuzioni di quote di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Gas della Concordia -S.p.A. tramite le competenti Agenzie del Demanio.

Roma, 5 aprile 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI AMPLIAMENTO

DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **202.**

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 2002.

Ampliamento dell'area della concessione di coltivazione «B.C17.TO» della Società ENI (Tavola fuori testo n. 47).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 18 ottobre 1988 con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "B.C17.TO", ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", alle Società Total - Mineraria S.p.A. (R.U.), Francarep Italia S.p.A., Compagnia Petrolifera Adriatica -S.p.A., Wintershall Italia - S.p.A- e Energon - S.p.A. con quote rispettivamente del 50%, 20%, 5%, 15% e 10% e dell'estensione di ha 17.954 pari a kmq 179,54;

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione «B.C17.TO»;

Visto da ultimo il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità della concessione «B.C17.TO», a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP - S.p.A. nella Società ENI -S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 22 gennaio 2001 con la quale la Società ENI -S.p.A. ha chiesto l'ampliamento della concessione di coltivazione «B.C17.TO» di una porzione di area, pari a kmq 27,4 del permesso «B.R256.TO», con conseguente estensione dell'area della concessione da kmq 179,54 a kmq 206,94;

Visto il programma dei lavori di sviluppo e ulteriore ricerca allegato all'istanza;

Visto il rapporto n. 3491 del 31 maggio 2001 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I.G. di Bologna Ufficio F5 ha espresso parere favorevole all'ampliamento dell'area;

Visto il D.M. con il quale è stata accettata la rinuncia al permesso «B.R256.TO» in titolo alla stessa Società ENI – S.p.A. con l'esclusione di un'area di kmq 27,4 del predetto permesso da accorparsi alla confinante concessione «B.C17.TO»;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 20 dicembre 2001 favorevole all'ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C17.TO» con una porzione di area del limitrofo permesso di ricerca «B.R256.TO» della stessa Società ENI;

Considerato che la Società ENI S.p.A. ritiene di mantenere invariato il programma di sviluppo già in corso per la concessione «B.C17.TO» e non ritiene opportuno effettuare ulteriori pozzi di sviluppo nell'area in istanza di ampliamento;

DECRETA:

Art. 1.-A decorrere dalla data del presente decreto l'area della concessione «B.C17.TO» di cui è titolare la Società ENI – S.p.A. (C.f. n.00484960588) con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 (CAP 00144) ed Uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, n. 1 (CAP 20097) è ampliata da kmq 179,54 a kmq 206,94 (duecentoseinovantaquattro) è delimitata sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2. - E' approvato il programma di lavori di sviluppo e di ulteriore ricerca allegato all'istanza di ampliamento;

Art. 5.- La Società è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di L. 80.000 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 625 nelle premesse citate aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale, è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 6 - La società è tenuta a:

- a) corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;
- b) osservare gli obblighi previsti nei DD.MM. nelle premesse citate;
- c) attenersi alle disposizioni di legge in materia di tutela dei pubblici interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Ancona.

Roma, 26 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 26 novembre 2002 relativo alla concessione di coltivazione «B.C17.TO».

- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	14° 23'	43° 39'
b	Intersezione tra il parallelo 43° 39' e la linea di delimitazione della Zona B;	
c	14° 24',5	43° 38',4
d	14° 26',4	43° 36'
e	14° 30',4	43° 31',6
f	Intersezione tra la linea di delimitazione della Zona B ed il parallelo 43° 31';	
g	14° 22'	43° 31'
h	14° 22'	43° 32'
i	14° 14'	43° 32'
l	14° 14'	43° 36'
m	14° 15'	43° 36'
n	14° 15'	43° 37'
o	14° 18'	43° 37'
p	14° 18'	43° 38'
q	14° 21'	43° 38'
r	14° 21'	43° 37'
s	14° 23'	43° 37'

- *Superficie*: Km² 206,94.

P A R T E VI

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

AUTORIZZAZIONI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **203**.

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 12 novembre 2002.

Autorizzazione all'importazione di un determinato quantitativo giornaliero di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Edison Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001,

con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 30 settembre 2002 della Edison Gas S.p.A., pervenuta il 4 ottobre 2002, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo giornaliero di 10.800.000 MJ, che riferita a un PCS di 38,1 MJ/Smc risulta pari a Smc 283.465 nel periodo dal 1° novembre 2002 al 28 febbraio 2003;

Vista la documentazione presentata dalla Edison Gas S.p.A in allegato alla richiesta di autorizzazione e quella già disponibile presso questo Ministero, e in particolare:

- a) la dichiarazione della Edison Gas attestante il Paese in cui il gas è prodotto e le caratteristiche fisico-chimiche del gas; nonché dichiarazione del produttore relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura;
- b) la dichiarazione della Edison Gas contenente l'impegno a disporre di un volume di stoccaggio strategico pari a quanto stabilito all'articolo del decreto legislativo n.164 del 2000;
- c) la richiesta di stoccaggio strategico presentata alla Società Stogit;
- d) la dichiarazione dell'Edison Gas e del fornitore del gas sui dati rilevanti del contratto di trasporto al di fuori del territorio nazionale fino al terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, comprensiva delle capacità impegnate e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto per tutto il periodo del contratto;
- e) le informazioni in merito all'esistenza di vincoli relativi alla fornitura e al trasporto del gas;

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Norvegia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA:

la EDISON GAS S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale, e direzione e uffici, a Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ad importare presso il terminale di Passo Gries un quantitativo giornaliero di 10.800.000 MJ, che riferito a un PCS di 38,1 MJ/Smc risulta pari a Smc 283.465, nel periodo dal 1° novembre 2002 al 28 febbraio 2003.

La Edison Gas è tenuta a:

- a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;
- b) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;
- c) inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
- d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27 giugno 2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 12 novembre 2002.

Il Direttore generale: ORTIS

*DISPOSIZIONI E COMUNICATI**COMUNICATI**Regione Toscana*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **204.**

COMUNICAZIONE DIRIGENZIALE 20 novembre 2002.

Disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per minerali solidi e gas non combustibili introdotta dalla deliberazione 15 luglio 2002, n. 727 della Giunta Regionale della Toscana pubblicata sul B.U.R.T. del 7 agosto 2002, N. 32.

IL DIRIGENTE

TESTO NON DISPONIBILE PER VIA INFORMATICA

Regione Sicilia

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **205.**

COMUNICAZIONE DIRIGENZIALE 12 dicembre 2002.

Elenchi dei titoli minerari richiesti e concessi nella Regione Siciliana. Aggiornamento al 31 dicembre 2002.

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI VIGENTI ALLA DATA DEL 31.12.2002

Denominazione della Concessione	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Durata di vigenza della Concessione	Scadenza della Concessione
Bronte S.Nicola	Eni S.p.A.	1.423,0	CT-ME	30+20 anni	02.03.2013
Comiso Secondo	Edison Gas S.p.A.	370,0	RG	30+10 anni	21.05.2006
Fiumetto	Sarcis S.p.A.	2.094,0	EN-CT	20 anni	24.08.2011
Gagliano	Eni S.p.A.	11.623,0	EN	30+20 anni	01.09.2012
Gela-Agip	Eni S.p.A.	9.221,5	CL	30+30 anni	09.09.2018
Giaurone	Sarcis S.p.A.	1.300,0	CL	20 anni	29.09.2004
Irminio	Irminio S.r.l.	3.976,0	RG	20 anni	26.01.2012

Lippone-Mazara	Eni S.p.A.	1.657,0	TP	30+10 anni	13.10.2012 (**)
Ragusa	Eni S.p.A.	7.756,0	RG	40+20 anni	30.11.2014
Rocca Cavallo (*)	Sarcis S.p.A.	2.933,0	CT-EN-ME	20 anni	08.06.2011
Noto	Sarcis S.p.A.	2.140,0	SR-RG	20 anni	08.01.2019

ELENCO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2002

Denominazione dell'istanza di Concessione	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Durata di vigenza della Concessione
Bonincontro	Petrex S.p.A.	3.230,0	RG	In istruttoria
Piano Lupo	Eni S.p.A.	6.157,0	CT-RG-CL	In istruttoria
Samperi	Sarcis S.p.A.	6.920,0	EN-ME	In istruttoria
Cinquevie	Sarcis S.p.A.	7.100,0	RG	In istruttoria
Case Schillaci	Sarcis S.p.A.	5.300,0	EN-CT	In istruttoria
Rocca Cavallo (*)	Sarcis S.p.A.	3.810,0	CT-EN-ME	Delimitazione definitiva

(**)Proroga in istruttoria

ELENCO DEI PERMESSI DI RICERCA VIGENTI ALLA DATA DEL 31.12.2002

Denominazione del permesso	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Periodo di vigenza del permesso	Scadenza del permesso
Agira	Sarcis S.p.A.	76.950,0	PA-CL-EN-ME	3^ Triennio	18.06.2003
Rosolini Secondo	Sarcis S.p.A.	40.460,0	RG-SR	3^ Triennio	30.07.2003
S.Teodoro	Sarcis S.p.A.	80.025,0	EN-CT-ME-PA	3^ Triennio	30.07.2003
Salemi	Enterprise Oil Ex.Ltd	99.781,0	AG-TP-PA	1^	24.01.2004
Treasures	Irminio S.r.l.	21.710,0	RG	1^	20.02.2004
Casteltermini	Sarcis S.p.A.	89.381,0	CL-PA-AG-EN	1^	11.01.2004

ELENCO DELLE ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA PRESENTATE ALLA DATA DEL 31.12.2002

Denominazione del permesso richiesto	Ditta Titolare	Superficie ha	Province	Data ricezione
Enna	Italmin Petroli S.r.	46.750,00	EN-CT	04.07.1997
Passo di Piazza	Sarcis S.p.A.	73.413,00	CL-RG-EN-CT	18.01.2000
Paterno'	Edison gas S.p.A.	73.480,00	CT-EN	14.09.2000
MontemaggioreBelsito	Eni S.p.A.	73.960,00	PA-CL-AG	25.09.2000
Lebrino	Italmin Exploration srl	31.000,00	CT-SR	02.11.2000
Morgantina	Eni S.p.A.	69.219,00	CT-EN-CL	26.01.2001
Fiume Tellaro	Panther Resources co.	74.000,00	RG-SR-CT	08.11.2001

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVI - N. 12**

Tav. 41 (179) – Istanza di permesso di ricerca «LONGASTRINO» - Società Northern Petroleum (UK)

Tav. 42 (180) - Permesso di ricerca «MONDOLFO» - Società Petren

Tav. 43 (182) - Permesso di ricerca «TRINO» - Società Total Fina Elf Italia (r.u.)

Tav. 44 (196) - Permesso di ricerca «G.R16.PU» - Società Puma Petroleum

Tav. 45 (197) - Permesso di ricerca «G.R15.PU» - Società Puma Petroleum

Tav. 46 (198) - Permesso di ricerca «D.R72.ET» - Società Enterprise Oil Italiana

Tav. 47 (202) – Concessione di coltivazione «B.C17.TO» - Società ENI